

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per il conferimento del titolo di Laurea honoris causa da parte dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum" in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente.

Art. 2 – Criteri di carattere generale

La Laurea honoris causa è un riconoscimento accademico che può essere conferito a personalità di indubbio rilievo scientifico, culturale o sociale, chiaramente riconosciuto a livello pubblico nazionale o internazionale, che si siano particolarmente distinte per attività di studio e di ricerca o di alto profilo sociale e culturale su materie coerenti con il curriculum del corso di studio in cui si conferisce il titolo.

Art. 3 – Diritti e criteri di incompatibilità

Il conferimento di cui al presente regolamento può riguardare esclusivamente il titolo di laurea magistrale. Non è consentito il conferimento a chi sia già in possesso di una laurea magistrale, od equivalente, italiana sia ordinaria che ad honorem nello stesso ambito disciplinare

Art. 4 – Criteri procedurali

1. La proposta di conferimento della Laurea honoris causa è deliberata dal Senato Accademico, anche su proposta del Consiglio di Facoltà cui afferisce il corso di laurea magistrale che attribuisce il titolo.
2. È possibile avanzare proposte solo su corsi di studio attivi nell'anno accademico che abbiano già completato la prima durata legale.
3. La proposta deve indicare l'esatta denominazione della laurea magistrale che si intende conferire, con l'indicazione della classe di afferenza, ed essere corredata da un curriculum vitae del/della candidato/a e da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
4. La proposta è inviata al Rettore, il quale, previa acquisizione del parere della "Commissione per il conferimento delle Lauree honoris causa", la sottopone all'approvazione del Senato Accademico. La delibera è assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
5. È possibile avanzare una sola proposta per ogni anno accademico.

6. L'Ateneo conferisce per ogni anno accademico un numero di Lauree honoris causa nei limiti stabiliti dal MIUR.
7. Conferimenti di particolare interesse istituzionale per Universitas Mercatorum possono essere deliberati dal Senato Accademico su proposta del Rettore non più di una volta per ogni anno accademico.
8. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, dovrà essere trasmessa dalla struttura amministrativa competente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.

Art. 5 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Universitas Mercatorum il giorno stesso della sua emanazione.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.